

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

PROVINCIA DI POTENZA

Tel. 0975/65044 – Fax 0975/65073

UFFICIO TECNICO

Prot. ...*ZLP*... dell'11/01/2022

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

procedura: aperta art. 3, comma sss) e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA

CIG : 90539281BF

PARTE PRIMA

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto 8.1) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine «**busta dell'Offerta Tecnica**» si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine «**busta dell'Offerta Economica**» si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 5.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico d'invio pertanto deve contenere al proprio interno, tre buste, la prima **Busta "A"** con all'interno la documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le due buste di cui alla lettera b) e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«**Busta B - Offerta Tecnica**»

e

«**Busta C - Offerta Economica**».

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel

presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di Grumento Nova			Ufficio	Tecnico	
Indirizzo	PIAZZA SANDRO PERTINI			n. 1		
CAP	85050	Località	GRUMENTO NOVA			Provincia PZ

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
- b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. a.1), sub. a.2) e sub. a.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.comune.grumentonova.pz.it>;
- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

1.4. Digitalizzazione della documentazione di gara.

La documentazione amministrativa tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere firmata digitalmente e masterizzata su tre diversi cd rom o dvd non riscrivibili.

Nel primo cd o DVD deve essere inserita la sola documentazione amministrativa, nel secondo CD o DVD deve essere inserita la sola offerta tecnica e nel terzo CD o DVD deve essere inserita la sola offerta economica.

I CD o DVD contenenti la documentazione di gara vanno inseriti rispettivamente:

- CD O DVD n. 1 - nella busta cartacea "A Documentazione amministrativa"
- CD O DVD n. 2 nella busta cartacea "B – Offerta Tecnica"
- CD O DVD n. 3 nella busta cartacea "C – Offerta economica".

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

L'importo dell'appalto è pari ad € 792.041,01 di cui € 784.541,01 per il servizio ed € 7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il canone annuo è di € 264.013,67 di cui € 261.513,67 per il servizio, € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%.

2.2. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto 6 del bando di gara)

L'appalto ha durata di **3 (tre) anni**, presumibilmente decorrenti dal 01/05/2022 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio.

È fatta, altresì, salva la facoltà dell'Amministrazione di disporre la ripetizione dei servizi sino ad un massimo di complessivi anni 3 (tre), nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. È altresì prevista la facoltà di un'ulteriore proroga di sei mesi per l'espletamento della nuova gara.

La stazione appaltante esercita tali facoltà comunicandolo all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 gg prima della scadenza del contratto originario.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da masterizzare nel CD o DVD n. 1 e inserire nella - BUSTA A - Documentazione amministrativa)

3.1. Nella busta A – Documentazione Amministrativa deve essere contenuta la presente a pena di esclusione la seguente documentazione:

3.1.1. Domanda di partecipazione alla gara (redatta preferibilmente secondo il modello *(ALLEGATO A)* reso disponibile dalla Stazione Appaltante), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente chiede di partecipare alla gara in oggetto, riporta tutte le sue generalità e la forma in cui intende partecipare (concorrente singolo, mandatario/mandante di R.T.I., consorzio ecc.). Nel caso di concorrente costituito in Raggruppamento Temporaneo o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nella domanda il concorrente deve indicare:

- il proprio "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 81 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- il proprio numero di partita IVA e, nel caso non risulti coincidente, il proprio codice fiscale;
- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

3.1.2. Documento di gara unico europeo (DGUE) da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445. Al fine della partecipazione alla presente procedura d'appalto, il concorrente allega, **a pena di esclusione**, il documento di gara unico europeo (DGUE) *(redatto preferibilmente secondo il modello (ALLEGATO B) reso disponibile dalla Stazione Appaltante)*, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 (GURI n. 174 del 27.07.2016), "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5

gennaio 2016". Nel caso di **concorrente riunito in Raggruppamento Temporaneo o consorzio**, costituito o non ancora costituito, le dichiarazioni riportate nel DGUE ai punti seguenti, devono essere presentate da **tutti i soggetti** che costituiscono o costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Attraverso il DGUE il/i concorrente/i attesta/no i seguenti requisiti di ordine generale:

- b.0) (parte II, sezione A del DGUE): informazioni sul: **operatore economico** comprendenti i dati identificativi, le informazioni generali e la forma della partecipazione alla procedura di appalto.
- b.1) (parte II, sezione B e parte IV, sezione A del DGUE): di soddisfare i criteri di selezione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.50 del 2016 (**requisiti di idoneità professionale**), costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche
 --- il titolare - in caso di impresa individuale;
 --- i soci, i rappresentanti legali, i consiglieri delegati, gli amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza, i procuratori e institori con potere contrattuale - in caso di società e consorzi;
- b.2) (parte III, sezioni A,B,C,D del DGUE): di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 (**assenza dei motivi di esclusione**) come elencate di seguito:
- b.2.1) (art.80, comma 1, D.Lgs. n.50 del 2016): che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione per uno dei seguenti reati:
- a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
 - b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
 - b-bis) *false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*
 - c) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
 - d) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
 - e) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*
 - f) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
 - g) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- b.2.2) (art.80, comma 2, D.Lgs. n.50 del 2016): che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del d.Lgs. n.159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- b.2.3) (art.80, comma 4, D.Lgs. n.50 del 2016): che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- b.2.4) (art.80, comma 5, lettera a), D.Lgs. n.50 del 2016): che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b.2.5) (art.80, comma 5, lettera b), D.Lgs. n.50 del 2016): che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e inoltre non si trova in stato di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni:

- b.2.6) *(art.80, comma 5, lettera c), D.Lgs. n.50 del 2016)*: che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e che non è stato commesso alcun illecito professionale, tra cui rientrano:
- *le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;*
 - *il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;*
 - *il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*
- b.2.7) *(art.80, comma 5, lettera d), D.Lgs. n.50 del 2016)*: che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
- b.2.8) *(art.80, comma 5, lettera e), D.Lgs. n.50 del 2016)* : che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso tale situazione non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- b.2.9) *(art.80, comma 5, lettera f), D.Lgs. n.50 del 2016)* : che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2.10) *(art.80, comma 5, lettera f-bis), D.Lgs. n.50 del 2016)* : che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non ha presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- b.2.11) *(art.80, comma 5, lettera f-ter), D.Lgs. n.50 del 2016)* : che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti;
N.B.: il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
- b.2.12) *(art.80, comma 5, lettera g), D.Lgs. n.50 del 2016)* : che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di cui all'articolo 213, c. 10 del D.Lgs. 50/2016, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- b.2.13) *(art.80, comma 5, lettera h), D.Lgs. n.50 del 2016)*: che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
- b.2.14) *(art.80, comma 5, lettera i), D.Lgs. n.50 del 2016)*: che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili);
- b.2.15) *(art.80, comma 5, lettera l), D.Lgs. n.50 del 2016)*: che, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

- b.2.16) (*art.80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n.50 del 2016*): che non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, o qualsiasi relazione, anche di fatto, che possano comportare l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale;
- b.2.17) (*art.80, comma 12), D.Lgs. n.50 del 2016*): che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di cui all'articolo 213, c. 10 del D.lgs 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
N.B.: si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di due anni.
- b.2.18) (*art.48, comma 7), D.Lgs. n.50 del 2016*): che non ricade nella condizione di partecipazione plurima ossia che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
 a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- b.2.19) (*art.53, comma 16-ter), D.Lgs. n.165 del 2001*): che non si trova nella condizione prevista dal predetto articolo (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

Con particolare riferimento ai motivi di esclusione richiamati dall'**art.80, commi 1 e 2, D. Lgs. n.50 del 2016** si evidenzia che l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) ai sensi dell'**art. 80, comma 3 ultimo periodo, del Dlgs 50/2016**.

3.1.3. **Cauzione provvisoria** (articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016), per un importo di **euro 15.840,82**, pari al 2 % (due per cento) dell'importo totale a base di gara di cui all'articolo 2.1 costituita la scelta dell'offerente, da:

- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
- a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;

- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
- b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
 - b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) si applica quanto disposto dal comma 7, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; e la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una la seguente condizione:
- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
- e) il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.
- f.) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nei seguenti casi:
- f.1) L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI EN ISO 9001:2008 nel settore oggetto della presente procedura di gara, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee.
 - f.2) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con la riduzione di cui al comma f.1), anche nei confronti delle **microimprese, piccole e medie imprese** e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
 - f.3) Il medesimo importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al comma f.1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

(N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente)

- f.4) Il medesimo importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti f.1), f.2), f.3) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le fidejussioni bancarie, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.lgs. n.50 del 2016, devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Le fidejussioni assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le fidejussioni possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

N.B. La garanzia, sia essa sotto forma di cauzione o di fideiussione, e l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, dovranno, pena esclusione, contenere generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore la cui firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445 allegando copia fotostatica del documento di identità.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, con responsabilità solidale, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, penultimo capoverso del D. Lgs. n.50/2016. Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 (c.d. "raggruppamento temporaneo di tipo verticale" già costituito) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti da costituirsi la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento e deve essere da essi sottoscritta (Consiglio di Stato –sentenza n. 8 del 2005).

3.1.4. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) **attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 70,00 (euro settanta)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento : **CIG 90539281BF**;
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione"

e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

3.1.5. Altre dichiarazioni e documentazione: (ALLEGATO C)

- a) Dichiarazione di non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti (dichiarazioni integrative al DGUE)
- b) Dichiarazione di non incorre nelle cause di esclusione di cui incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti; (dichiarazioni integrative al DGUE)
- c) dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di appartenenza oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di appartenenza
- d) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati;
- e) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le modalità e i termini di copertura finanziaria stabiliti nel Bando di gara;
- f) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- g) Dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella relazione tecnica descrittiva non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intero servizio, facendo riferimento agli elaborati di gara, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
- h) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- i) attesta di avere di aver esaminato gli elaborati di gara e di aver effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- j) Dichiaro di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi o dei quantitativi di rifiuti da smaltire che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora qualsiasi azione o eccezione in merito. È fatta salva la revisione prezzi prevista di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 calcolata secondo le modalità di cui all'art. 1664 del C.C. Pertanto ove nel corso di validità del contratto si verificassero aumenti o diminuzioni dei costi per effetto di maggiori quantitativi di rifiuti da smaltire, aumenti o diminuzioni dei costi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti; aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare sia cumulativamente sia anche per la singola voce, un aumento o una diminuzione superiore al 10% del complessivo convenuto, la revisione sarà accordata solo per quella differenza che eccede il detto 10%.
- k) **Attestazione della Stazione appaltante** di avvenuto sopralluogo degli elaborati progettuali e dello stato dei loghi, l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;

3.1.5. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto** Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità alle disposizioni indicate dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Si precisa che è fatto pertanto divieto all'Appaltatore di subappaltare direttamente od indirettamente, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs. 50/2016 come in ultimo modificato dal Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 i servizi di raccolta rifiuti, ad eccezione dei "servizi diversi di cui all'art. 4 lett. E) del Capitolato d'appalto. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105, comma 13, del Codice. Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi 48 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 tale impegno alla

- costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente ad essa;
- c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da 3.2.1 a 3.2.3, mediante la compilazione del DGUE presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- c.4) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, indicazione delle categorie di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
- c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei servizi senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.1, anche con riferimento a categorie di servizi diverse da quelle previste all'articolo 3.2.1 lett. b), comunque in misura almeno pari all'entità dei servizi ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i servizi o la parte di servizi che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei servizi in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- c.6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1,2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei servizi;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti

- di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati; in questo secondo caso devono indicare gli operatori economici consorziati individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni, per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) **Limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento:** Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016: il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi degli omologhi requisiti di altro soggetto. A tali fini il concorrente allega: (*ALLEGATO D*)
- dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste)
 - dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria;
 - dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, in cui questi: attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - dichiarazione con la quale l'ausiliata si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione il concorrente attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si specifica che nel caso di avvalimento di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89 co. 1 del Codice).

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è ammesso l'avvalimento per il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituito ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, e regolato dal D.M. 406 del 28 aprile 1998 e s.m.i. (ai sensi dell'art. 89 c. 10 del D. Lgs. 50/2016);

3.1.5. Protocollo di legalità o Patto di integrità e altri accordi multilaterali

Dichiarazione di accettazione del patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1 comma 17 del Comune di Grumento Nova resa secondo il modello (*ALLEGATO E*);

3.1.6. IMPOSTA DI BOLLO – MODELLO F23

La documentazione che costituisce l'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di BOLLO. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23 messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (vedi facsimile allegato alla documentazione di gara), con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorzata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5 – Comune di Grumento Nova – Piazza Sandro Pertini n. 1 - CF 8100019769);
- del codice ufficio o ente (campo 6: inserire il codice dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per il Comune presso il quale si sta presentando l'istanza. Per il codice ufficio si deve fare riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Regionali e Provinciali pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, cliccando sul seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?ArcName=UFFICI>);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Gara per il servizio di Raccolta Rifiuti).
- Estremi dell'atto o del documento (campo 10: Anno pubblicazione bando e codice C.I.G.)

Una volta compilato il modello, l'importo dovuto può essere versato online oppure presso gli sportelli delle Banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa entro il termine di presentazione dell'offerta copia informatica (scansione) del modello F23, opportunamente compilato, con il quale è stato effettuato il pagamento. Al termine delle operazioni di gara, l'ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

Dichiarazioni, (da rendere all'interno del DGUE PARTE IV SEZIONE A), attestanti le seguenti condizioni:

1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti:

a) dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

--- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

--- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a); (PARTE IV SEZIONE A - PUNTO 1- DGUE)

b) dall'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 D. Lgs. N. 152/2006, ai sensi del D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010, almeno per le seguenti categorie e classi: **(si precisa che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 10 del Dlgs 50/16 e smi)** (PARTE IV SEZIONE A PUNTO 2 - DGUE)

- **Categoria 1:** raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata di rifiuti urbani, raccolta multi materiale - **Classe "F"** o superiore (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati in Comune con numero di abitanti inferiore a 5.000 abitanti o uguale a 5.000 abitanti) comprese le attività gestione centri di raccolta;

- **Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - **Classe "F"** (o superiore): quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate;

- **Categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - **Classe "F"** (o superiore): quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate

3.2.2. Requisiti di ordine speciale punto 15 bando di gara - Capacità economico-finanziaria

Una o più dichiarazioni, (da rendere all'interno del DGUE PARTE IV SEZIONE B) redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, come segue:

a) Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993, che ha rapporto diretto con l'operatore economico che utilizza la referenza, con l'indicazione della qualità dei rapporti in atto con lo stesso operatore economico (quali la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con la banca, l'assenza di situazioni passive pregiudizievoli con il soggetto referente);

b) Dichiarazione circa il fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi per un importo pari ad almeno €. 3.000.000,00 I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al

periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività (PARTE IV SEZIONE B - DGUE);

- c) Dichiarazione circa fatturato specifico per servizi di igiene urbana della tipologia di cui alla presente procedura riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno €. 1.500.000,00 I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività (PARTE IV SEZIONE B - DGUE);

Le dichiarazioni devono riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo;

Gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base all'indice IPCA dell'ISTAT (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura dell'operatore economico; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;

Per i soggetti per i quali l'esercizio non coincide con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per gli operatori economici legittimamente non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi;

3.2.3. Requisiti di ordine speciale punto 14 bando di gara - Capacità tecnica

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica, come segue:

- a) Elenco dei servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi (PARTE IV SEZIONE C - DGUE);
- b) Aver svolto regolarmente il servizio per almeno 12 mesi, in un comune superiore a 3.000 abitanti con il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" (PARTE IV SEZIONE C - DGUE);
- c) Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da organismi di certificazione accreditati. (Rif. Art. 83 comma 6 e Art. 87 D. Lgs 50/16) (ovvero, in alternativa alla certificazione del sistema di qualità, certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, ovvero altre prove relative a misure equivalenti) per i servizi oggetto dell'appalto. (PARTE IV SEZIONE D - DGUE);

Consentito l'avvalimento purché l'ausiliaria metta a disposizione della ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità C.d.S. Sez. V 03/09/2021 n. 6212)

- d) Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2004 per l'espletamento dei servizi oggetto della gara rilasciata da organismi di certificazione accreditati (Rif. Art. 83 comma 6 e Art. 87 D. lgs 50/16 e punto 4.2 allegato 1 DM .14/02/2014) (ovvero, in alternativa alla certificazione del sistema di qualità, certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, ovvero altre prove relative a misure equivalenti) per i servizi oggetto dell'appalto. (PARTE IV SEZIONE D - DGUE);

Consentito l'avvalimento purché l'ausiliaria metta a disposizione della ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità C.d.S. Sez. V 03/09/2021 n. 6212)

3.3. Operatori economici in condizioni particolari

3.3.1. Operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia

Gli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal presente disciplinare di gara, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza.

3.3.2. Raggruppamenti temporanei di operatori economici e aggregazioni analoghe.

Ai sensi del dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei raggruppamenti temporanei, nei consorzi ordinari e nei contratti di rete, nonché nelle aggregazioni analoghe riconosciute dall'ordinamento giuridico, i requisiti devono essere posseduti come segue:

- 1) i requisiti di cui all'articolo 3.2.1, quanto al numero 1) lett. a) (iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. o altri registri ufficiali) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati; quanto al numero 1) lett. b) (iscrizione Albo dei gestori ambientali) deve essere posseduto dai singoli operatori economici raggruppati che svolgono lo specifico servizio;
- 2) i requisiti di cui all'articolo 3.2.2:
 - a) quanto alla lettera b) (fatturato aziendale), deve essere posseduto, in ogni caso, dalla mandataria in misura maggiore rispetto a ciascuna mandante e, comunque, non inferiore al 40 per cento del totale e non inferiore al 10% per cento per ciascuna mandante. Se il raggruppamento è di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti in relazione ai servizi assunti da ciascun operatore economico raggruppato;
 - b) quanto alla lettera c) (fatturato specifico), deve essere posseduto nelle stesse misure e alle condizioni di cui alla precedente lettera b);
- 3) i requisiti di cui all'articolo 3.2.3:
 - a) quanto alla lettera a) (servizi svolti), può essere posseduto da qualunque operatore raggruppato; tuttavia ciascun singolo servizio non è frazionabile;
 - b) quanto alla lettera b) (servizio di raccolta porta a porta per dodici mesi), può essere posseduto da qualunque operatore raggruppato tuttavia il singolo servizio non è frazionabile;
 - c) quanto alla lettera c) (Sistema di Qualità Aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008) deve essere posseduto dall'impresa partecipante. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti del raggruppamento. In caso di consorzio il requisito deve essere posseduto dal consorzio se direttamente operativo e da tutti i consorziati che effettueranno le attività nell'ambito dell'affidamento oggetto della gara.
 - d) quanto alla lettera d) (Sistema di Gestione Ambientale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2004) deve essere posseduto dall'impresa partecipante. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti del raggruppamento. In caso di consorzio il requisito deve essere

posseduto dal consorzio se direttamente operativo e da tutti i consorziati che effettueranno le attività nell'ambito dell'affidamento oggetto della gara.

4. CAPO 4 – Offerta tecnica

4.1 (Documentazione da masterizzare nel CD o DVD n. 2 e inserire nella - BUSTA B – OFFERTA TECNICA)

La busta "Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, una completa e dettagliata relazione tecnica dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale e nella relazione tecnica. La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara. Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale e nella relazione tecnica del progetto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel presente disciplinare di gara.

5. CAPO 5 – Offerta economica

5.1 (Documentazione da masterizzare nel CD o DVD n. 3 e inserire nella - BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA)

La busta "Offerta economica" dovrà esplicitamente contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione degli aspetti economici. In particolare dovrà essere presentata in lingua italiana ed in competente bollo, senza condizioni e riserve presentata in lingua italiana, senza condizioni e riserve.

L'offerta dovrà essere datata e debitamente sottoscritta, su ciascuna pagina, dal concorrente singolo o raggruppato e non potrà presentare correzioni valide, se non espressamente confermate e sottoscritte.

Nell'offerta devono essere indicati, espressi in cifre ed in lettere il ribasso percentuale unico ed incondizionato sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Il Comune non assumerà alcun obbligo se non dopo l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

La mancata regolarizzazione fiscale dell'offerta economica non comporta esclusione dalla gara ma la Stazione appaltante provvederà a richiederne la regolarizzazione.

L'offerta dovrà contenere altresì tutte le indicazioni riportate nella parte seconda capo 2.2 del disciplinare di gara.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. CAPO 1. - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui al presente TITOLO.

2. CAPO 2. - Criteri di aggiudicazione Valutazione dell'offerta (art. 95 c. 6 D.Lgs. 50/2016)
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 dalla commissione giudicatrice.

In particolare il presente disciplinare di gara stabilisce i seguenti criteri di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi:

1. MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI E DI GESTIONE DEI SERVIZI	30 punti di cui:
1.1 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI. A tal fine il concorrente dovrà illustrare la proposta di organizzazione del servizio di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti e le modalità di svolgimento degli stessi, con riferimento: - al cronoprogramma degli interventi, ai mezzi impiegati ed ai tempi di esecuzione dei servizi; - alle modalità organizzative finalizzate al raggiungimento di standard ottimali di raccolta e qualità urbana; - alla valutazione delle esigenze del territorio comunale e delle strutture ricettive presenti sul territorio; - modalità di raccolta e calendario per il ritiro dei rifiuti nei periodi delle feste di natale, pasqua e nel mese di agosto; - modalità di raccolta presso le utenze non domestiche con particolare riferimento alle varie tipologie di produttori indicati nella relazione tecnica; Dovranno essere altresì descritte: - le norme comportamentali da parte degli utenti (le modalità precise di conferimento dei rifiuti da parte delle varie tipologie di utenti); - le regole adottate dall'operatore per l'esecuzione del servizio di raccolta porta a porta e di trasporto dei rifiuti; I punti verranno attribuiti in ragione della completezza della proposta organizzativa e della precisa descrizione ed organizzazione del servizio finalizzata all'incremento della raccolta differenziata sia presso le utenze domestiche che non domestiche.	Punti 12
1.2 ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A tal fine il concorrente dovrà illustrare la proposta di allestimento organizzazione gestione e del centro di raccolta con riferimento: - alle attrezzature da fornire in comodato d'uso gratuito per l'allestimento del centro di raccolta; - al miglioramento in senso qualitativo e quantitativo della tipologia dei rifiuti conferibili al centro di raccolta; - alla proposta di apertura del centro di raccolta agli utenti, con la precisa indicazione degli orari e ed alla regolamentazione di uso e fruizione della stessa; - alla gestione orari carico e scarico in funzione dell'apertura al pubblico del centro di raccolta; - alla proposta di registrazione qualitativa e quantitativa delle frazioni conferite da parte degli utenti al fine di un eventuale regolamento comunale per eventuali incentivi alla cittadinanza; - ai sistemi di video videosorveglianza del centro e delle aree limitrofe; - attrezzature fornite in comodato d'uso che ottimizzino i trasporti dei rifiuti e la raccolta dei rifiuti differenziati (esempio fornitura di compattatori o press container in luogo degli scarrabili tradizionali, contenitori speciali per toner, oli, pile etc); - alla manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche e alle verifiche periodiche delle acque di scarico. I punti saranno assegnati al concorrente in relazione alla completezza della proposta di allestimento realizzazione, gestione del centro di raccolta comunale con particolare riferimento -al miglioramento in senso qualitativo e quantitativo della tipologia dei rifiuti conferibili al centro di raccolta all'incremento degli orari di apertura rispetto a quanto previsto nel CSA e alla possibilità di istituire	Punti 12

pratiche finalizzate al riuso dei rifiuti.	
1.3 GESTIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI INGOMBRANTI A tal fine il concorrente dovrà illustrare la proposta di gestione, registrazione e comunicazione periodica alla Stazione Appaltante degli utenti (nome e cognome) e delle rispettive qualità e quantità di rifiuti ingombranti conferiti presso il centro comunale di raccolta o di cui se ne richiede il ritiro su chiamata. I punti saranno assegnati al concorrente che preveda il sistema che meglio risponda ai caratteri di tracciabilità, sicurezza, efficacia ed efficienza del sistema di monitoraggio dei flussi di rifiuti ingombranti del territorio comunale.	Punti 2
1.4 RACCOLTA PORTA A PORTA UTENTI SPECIALI – RIFIUTI COVID – 19 A tal fine il concorrente dovrà illustrare la proposta di organizzazione di raccolta porta a porta e le soluzioni tecniche proposte ed offerte per categorie speciali fra cui i rifiuti COVID – 19 ivi inclusi la fornitura di contenitori speciali per la relativa raccolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo esercizi di vendita e commerciali, condomini, case di riposo etc. soggetti positivi o in quarantena). Le forniture, di qualsiasi genere, dovranno tenere conto dell'intero periodo di durata del servizio e dell'emergenza sanitaria, prevedendo altresì eventuali sostituzioni e/o integrazioni nel corso degli anni. I punti saranno assegnati al concorrente che meglio risponde alle caratteristiche dell'utenza considerata con proposte finalizzate ad ottimizzare le quantità di rifiuti differenziati intercettati e minimizzi le incombenze da parte degli utenti stessi e meglio assicuri, per l'intera durata del servizio, lo standard qualitativo offerto.	Punti 4
2. MIGLIORIE DI CARATTERE AMBIENTALE E ORGANIZZATIVO	15 punti di cui:
2.1 MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI A tal fine il concorrente dovrà illustrare la proposta di interventi diretti alla riduzione della produzione dei rifiuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo fornitura di compostiere domestiche che incentivino il compostaggio domestico, sostegno ed elaborazione delle regole di corretta gestione del processo di compostaggio etc. Le forniture, di qualsiasi genere, dovranno tenere conto dell'intero periodo di durata del servizio prevedendo altresì eventuali sostituzioni e/o integrazioni nel corso degli anni. I punti saranno assegnati al concorrente che meglio risponda agli obiettivi di minore riduzione dei rifiuti e che meglio assicuri, per l'intera durata del servizio, lo standard qualitativo offerto.	Punti 4
2.2 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE A tal fine il concorrente dovrà illustrare la proposta di campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle modalità di svolgimento del servizio, di eventuali variazioni intercorse durante lo svolgimento dello stesso, di sensibilizzazione alla minore produzione di rifiuti, di recupero dei beni e loro riutilizzo, rivolte ad utenze e scuole ivi incluse la fornitura di depliant, manifesti, strumenti web etc, avendo come riferimento l'intera durata del servizio. Dovranno essere indicate il numero di campagne che si intendono attivare (distinte per tipologia e per anno), le frequenze, le modalità di svolgimento e le modalità con le quali queste saranno svolte così come il numero, la tipologia ed il contenuto di materiale informativo offerto (distinto per anno). Dovranno essere indicate anche le modalità comunicative in caso di variazione del servizio intercorse durante lo stesso. Implementazione di un sito internet dedicato alla raccolta differenziata del Comune di Grumento Nova. I precedenti dovranno essere programmati e distribuiti tenendo conto dell'intera durata del servizio. I punti saranno assegnati al concorrente che meglio risponda agli obiettivi di informazione e divulgazione e che meglio assicuri, per l'intera durata del servizio, lo standard qualitativo offerto.	Punti 2
2.3 SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTROLLO E RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI A tal fine il concorrente dovrà illustrare la proposta di sistemi diretti al monitoraggio ed al controllo del servizio, delle infrazioni degli utenti nel conferimento dei rifiuti porta a porta, delle infrazioni da parte degli operatori, del controllo del territorio per particolari punti di criticità ambientale ed i conseguenti rimedi operativi. Recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Nello specifico saranno valutati i sistemi di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e registrazione dell'infrazione da parte degli utenti e del personale addetto e dei conseguenti rimedi operativi posti in essere. Dovrà essere illustrato inoltre in modo esauriente le modalità dei sistemi di videosorveglianza, fototrappola etc. resi disponibili alla Stazione Appaltante per eventuali punti di criticità ambientale che dovessero essere individuati sul territorio comunale. I punti saranno assegnati al concorrente che meglio risponda agli obiettivi di sicurezza e monitoraggio	Punti 4

e che meglio assicurarsi, per l'intera durata del servizio, lo standard qualitativo offerto.	
2. 4 A RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. Nello specifico, dovrà essere illustrato in modo esauriente le modalità di recupero e conferimento dei rifiuti abbandonati e le modalità di bonifiche delle aree.	Punti 5
3. PIANO OCCUPAZIONALE E PIANO ORGANIZZATIVO	Punti 3
I contenuti del piano occupazionale dovranno riguardare: - la qualifica ed il numero delle risorse umane impiegate (ora/mese – operai per livello). I contenuti del piano organizzativo del personale preposto alla gestione del servizio e dell'organico complessivo da impiegare dovrà contenere: - l'indicazione del numero di addetti, del relativo sistema di gestione delle risorse umane e la politica etico sociale applicata; - le modalità di dimostrazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto pagamento del personale impiegato; - l'organizzazione dell'impresa in funzione dell'esigenze del servizio da espletare, organizzazione di gruppi di lavoro con riferimento alle figure professionali, alle fasce orarie d'intervento, alla gestione delle emergenze; - le procedure di autocontrollo dei servizi richiesti dal capitolato con riferimento alla rilevazione delle presenze del personale, alla programmazione delle attività ed al rilievo dello standard di qualità; - la pianificazione in caso di interventi urgenti (rimozione di materiale per ragioni di decoro, igiene pubblica e sicurezza); - reperibilità. Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della dimostrata rispondenza ai requisiti minimi richiesti ovvero a chi garantirà la maggiore continuità occupazionale e le maggiori garanzie sul profilo organizzativo del servizio.	
4. SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI Servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti, dunque non compresi nelle attività previste dal capitolato d'appalto, e che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori, ma solamente come valore aggiunto. I Beni, le attrezzature ed i servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa accertarne la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità. Nello specifico i sub criteri di valutazione sono:	27 punti di cui:
4.1 SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (domiciliare, porta a porta) mediante tecnologia con etichette con codice a barre posizionati sui sacchetti o sugli appositi bidoni o mastelli al fine di identificare univocamente sia la singola tipologia di rifiuto (vetro, carta ecc...) che l'utente che l'ha conferito. Ciò sia per una eventuale tariffazione puntuale che per contrastare i fenomeni di evasione della tassa sui rifiuti. I punti saranno assegnati al concorrente che meglio risponda agli obiettivi di tracciabilità di contrasto ai fenomeni di evasione della tassa sui rifiuti.	Punti 5
4.2 ATTIVAZIONE DI ALTRI SERVIZI GRATUITI NON PREVISTI DA CSA A titolo esemplificativo e non esaustivo raccolta di frazioni di rifiuti urbani differenziabili non previsti da capitolato. Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità dei servizi aggiuntivi di intercettare il maggior numero di rifiuti differenziati (in termini quantitativi e per numero di frazioni differenziate intercettate).	Punti 5
4.3 GESTIONE SERVIZIO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. È richiesto al concorrente di illustrare la modalità di gestione dei rifiuti cimiteriali (corone, spugne, lumini, etc.). Il deposito temporaneo potrà avvenire dentro il cimitero o nelle immediate vicinanze (in area di rispetto cimiteriale). Le caratteristiche del deposito temporaneo sono previste dall'articolo 183, lettera bb) del Dlgs 152/2006. Lo stesso potrà realizzarsi mediante cassoni scarrabili da posizionare in area nascosta alla vista dei visitatori o mediante altra soluzione proposta dal concorrente. Verrà valutata positivamente l'offerta del concorrente in termini di fornitura dei materiali buste e contenitori necessari, nonché l'assunzione a proprio carico degli oneri per i trasporti e conferimenti dei rifiuti non destinati al circuito urbano ovvero quelli da portare ad incenerire. I punti saranno assegnati al concorrente che meglio risponda alle esigenze dell'amministrazione in materia di gestione dei rifiuti cimiteriali secondo i parametri sopra indicati.	Punti 3

4.4 ATTIVAZIONE DI SERVIZI PERSONALIZZATI PER IL RITIRO DELLE FRAZIONI DA PARTE DI UTENZE CON SPECIFICHE ESIGENZE (esempio: disabili, utenti non autosufficienti etc...) A tal fine il concorrente dovrà illustrare la proposta di attivazione di detti servizi specificando: - Le tipologie di utenze cui il servizio speciale è rivolto; - Le semplificazioni e le modalità gestionali del servizio speciale (in termini di conferimenti agevolati etc); - Le modalità di richiesta da attivare; - Le certificazioni minime per l'attivazione del servizio speciale da allegare all'istanza. Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità dei servizi speciali proposti agevoleranno le modalità di conferimento alle utenze con specifiche esigenze e della completezza ed articolazione della proposta.	Punti 6																														
4.5 RACCOLTE AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DA CALENDARIO PER SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI A titolo esemplificativo e non esaustivo aumento della raccolta dell'organico nei mesi estivi, con l'indicazione delle zone a cui il servizio si estende e delle modalità di raccolta, etc. (fermo restando il rispetto minimo del tempo di permanenza dell'organico presso il centro di raccolta comunale) Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità di incrementare lo standard di qualità del servizio.	Punti 4																														
4.6 FORNITURA DI BENI AGGIUNTIVI FINALIZZATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A titolo esemplificativo e non esaustivo “posacenere, cestini e similari per spazi pubblici, sacchetti, contenitori rigidi per il vetro, carta e cartone, per la raccolta differenziata per uffici pubblici e per le utenze non domestiche, contenitori per i condomini ecc..”. Le forniture, di qualsiasi genere, dovranno tenere conto dell’intero periodo di durata del servizio prevedendo altresì eventuali sostituzioni e/o integrazioni nel corso degli anni. Dovranno pertanto essere indicate il numero di forniture offerte distribuite sui gli anni di servizio. Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della dimostrata rispondenza ai requisiti minimi richiesti ovvero il maggior numero di forniture capaci di incentivare la raccolta differenziata.	Punti 4																														
5 ALIENAZIONE DI N° 3 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	Punti max 5																														
A tal fine il concorrente dovrà fornire una proposta di offerta (prevista dal CSA), secondo i seguenti parametri: <table><tr><td>4.6.1</td><td>Offerta compresa da € 500,00 a 1.000,00</td><td>0,50</td></tr><tr><td>4.6.2</td><td>Offerta compresa da € 1001,00 a 2.000,00</td><td>0,75</td></tr><tr><td>4.6.3</td><td>Offerta compresa da € 2001,00 a 2.500,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>4.6.4</td><td>Offerta compresa da € 2501,00 a 3.000,00</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4.6.5</td><td>Offerta compresa da € 3001,00 a 3.500,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>4.6.6</td><td>Offerta compresa da € 3501,00 a 4.000,00</td><td>2,50</td></tr><tr><td>4.6.7</td><td>Offerta compresa da € 4001,00 a 4.500,00</td><td>3,00</td></tr><tr><td>4.6.8</td><td>Offerta compresa da € 4501,00 a 5.000,00</td><td>3,50</td></tr><tr><td>4.6.9</td><td>Offerta compresa da € 5501,00 a 6.000,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td>4.6.10</td><td>Oltre a € 6001,00</td><td>4,50</td></tr></table> L'importo offerto sarà versato dalla Ditta Appaltatrice, alla Tesoreria del Comune, contestualmente alle spese per la stipula del contratto.	4.6.1	Offerta compresa da € 500,00 a 1.000,00	0,50	4.6.2	Offerta compresa da € 1001,00 a 2.000,00	0,75	4.6.3	Offerta compresa da € 2001,00 a 2.500,00	1,00	4.6.4	Offerta compresa da € 2501,00 a 3.000,00	1,50	4.6.5	Offerta compresa da € 3001,00 a 3.500,00	2,00	4.6.6	Offerta compresa da € 3501,00 a 4.000,00	2,50	4.6.7	Offerta compresa da € 4001,00 a 4.500,00	3,00	4.6.8	Offerta compresa da € 4501,00 a 5.000,00	3,50	4.6.9	Offerta compresa da € 5501,00 a 6.000,00	4,00	4.6.10	Oltre a € 6001,00	4,50	Punti 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
4.6.1	Offerta compresa da € 500,00 a 1.000,00	0,50																													
4.6.2	Offerta compresa da € 1001,00 a 2.000,00	0,75																													
4.6.3	Offerta compresa da € 2001,00 a 2.500,00	1,00																													
4.6.4	Offerta compresa da € 2501,00 a 3.000,00	1,50																													
4.6.5	Offerta compresa da € 3001,00 a 3.500,00	2,00																													
4.6.6	Offerta compresa da € 3501,00 a 4.000,00	2,50																													
4.6.7	Offerta compresa da € 4001,00 a 4.500,00	3,00																													
4.6.8	Offerta compresa da € 4501,00 a 5.000,00	3,50																													
4.6.9	Offerta compresa da € 5501,00 a 6.000,00	4,00																													
4.6.10	Oltre a € 6001,00	4,50																													

Il concorrente si impegna ad attuare i contenuti dell'offerta tecnica senza oneri ulteriori, ma solamente come valore aggiunto. L'offerta tecnica dovrà essere illustrata in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa accertarne la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità.

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice appositamente da costituire.

CAPO 2.1 Offerta Tecnica (Peso 80):

Le proposte riportate nell'offerta tecnica devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento proposto, nel seguente modo:

- 1) **Modalità organizzative generali e di gestione dei servizi:** una relazione descrittiva costituita da massimo 20 (venti) cartelle che illustrino le modalità organizzative e gestionali con le quali verrà attuato il servizio, con riferimento a ciascuno dei sub criteri prima elencati chiaramente identificabili;
- 2) **Migliorie di carattere ambientale e organizzativo:** una relazione descrittiva costituita da massimo 10 (dieci) cartelle che illustrino le proposte migliorative di carattere ambientale e organizzativo, con riferimento a ciascuno dei sub criteri prima elencati chiaramente identificabili.
- 3) **Piano Occupazionale e Piano Organizzativo:** una relazione descrittiva costituita da massimo 5 (cinque) cartelle.
- 4) **Servizi aggiuntivi e migliorativi:** una relazione descrittiva costituita da massimo 20 (venti) cartelle che illustrino i servizi aggiuntivi e migliorativi offerti, con riferimento a ciascuno dei sub criteri prima elencati chiaramente identificabili.
- 5) **Alienazione mezzi comunali:** riportare l'importo offerto.

E' richiesto per ogn'uno dei criteri sopra riportati una scheda di sintesi riassuntiva resa in forma tabellare da allegare alle singole relazioni. La scheda di sintesi non è computata ai fini del numero massimo di cartelle richieste per ogni singola relazione.

Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3; non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

3. CAPO 3 Offerta economica (Peso 20).

L'offerta redatta preferibilmente sulla modulistica predisposta dall'Ente (*ALLEGATO F*) va resa mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri.

- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) Nell'offerta economica l'operatore deve indicare obbligatoriamente:
 - l'**importo in cifra assoluta** degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
 - l'**importo in cifra assoluta** dei costi della manodopera.

Si raccomanda un'attenta valutazione degli oneri aziendali oneri aziendali della sicurezza nonché del costo della manodopera indicato nell'offerta ai sensi del precedente comma d) in quanto secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, una loro modifica effettuata in sede di verifica dell'anomalia, comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell'offerta economica.

- e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016:
 - l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti
 - contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4. CAPO 4 Valutazione dell'Offerta Tecnica

4.1) Apertura della «Offerta tecnica».

La Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016:

- a) in una seduta aperta agli offerenti, procede all'apertura della «Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
- b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nella «Offerta tecnica», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo 2.3.2.;

4.2) Valutazione dell'Offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue:

- a) distintamente per ciascuno degli elementi e dei sub-elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al Capo 2, numeri 1, 2, 3 e 4 del disciplinare di gara, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica.
Per l'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica, di cui allo stesso Capo 2;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure al singolo elemento di valutazione non scomposto in sub-elementi, è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
<i>Eccellente</i>	<i>1,0</i>	<i>Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle previsioni del CSA. ed è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia la proposta del concorrente ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.</i>
<i>Ottimo</i>	<i>0,8</i>	<i>Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.</i>
<i>Buono</i>	<i>0,6</i>	<i>Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.</i>
<i>Discreto</i>	<i>0,4</i>	<i>Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.</i>
<i>Modesto</i>	<i>0,2</i>	<i>Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.</i>
<i>Assente o irrilevante</i>	<i>0,0</i>	<i>Trattazione non valutabile in quanto i concorrenti offrono una prestazione corrispondente al minimo richiesto dal capitolato d'appalto, senza alcuna proposta di miglioramento rispetto a quanto già richiesto, o nel caso in cui i concorrenti non presentano alcuna proposta.</i>

- c) l'attribuzione dei punteggi avviene utilizzando i criteri ivi indicati, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i),
variabile da zero a uno;

P_i è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame;

P_{max} è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;

- e) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto al capo 2);
- f) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento.
- g) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta Tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'**Offerta Tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta Tecnica**; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse;

Non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, prima della eventuale riparametrazione di cui alla lettera g), non raggiungano complessivamente il **punteggio minimo di 30 (trenta) su 80 (ottanta)**; in tal caso la busta dell'**Offerta Economica** di cui al successivo capo 5) non viene aperta.

5. CAPO 5 Valutazione dell'Offerta Economica

La valutazione dell'offerta economica di cui al Capo 2, numero 5, del disciplinare di gara, in base alle offerte di ribasso, avviene attribuendo i relativi coefficienti:

a) al ribasso percentuale sul prezzo di cui al precedente Capo 2.2, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

$R_{\max}$ è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 6.6.5;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 6.3.2;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di

gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii.;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante;

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal bando di gara per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre, sulle buste dell'Offerta Tecnica, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
- d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del

consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89 comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2. 1 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che in una o più di una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

6.2.2. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.1, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4, lettera 0/ punto sub. f.2);
 - di indicare i servizi o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i servizi da assumere;

- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.2, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; .
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

6.2.3 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del d. lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.2, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di **5 (cinque) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è escluso dalla gara;
- d) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.
- e) l'irregolarità essenziale diversa da quella di cui al precedente punto d) è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi

- rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

6.2.4 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.3, lettera a);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.3:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii. o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate da d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

6.4. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo

6.5. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura dell'Offerta Tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione,
- b) elencare a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.5.2. Esame della «Offerta Tecnica» La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dal capo 2) e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui all'articolo 4.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

6.5.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) ad effettuare le verifiche di cui all'art. 4.2.lett. g) e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta Tecnica sono allegate al verbale;

6.5.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta Tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del disciplinare di gara

6.6. Gestione della «Offerta Economica»

6.6.1. Apertura della «Offerta Economica».

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.5.3, lettera b), relativa alle Offerte Tecniche, e procede alla apertura dell'offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza, formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza dei costi relativi alla sicurezza aziendali e della manodopera, propri dell'offerente;

6.6.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» Sono escluse, dopo l'apertura della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;

- l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo;

6.6.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»: ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

6.6.4. Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche**, con il punteggio dell'**Offerta Economica**;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa;
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.6.5. Offerte anomale o anormalmente basse

- a) ai sensi dell'articolo 97 comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara.
- b) Ai sensi dell'art 97, comma 1 e 4 gli operatori economici possono fornire spiegazioni su prezzi o costi nelle offerte;
- c) La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
 - non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
 - sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.
- d) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) la Commissione giudicatrice:
 - sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo; rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii.;
- e) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) la Commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

6.7. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera c);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., alle condizioni della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.8. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

Ai sensi dell'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o contro interessati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede a all'aggiudicazione;
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del dlgs 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia

- nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;
- c) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
 - d) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

7.3. Aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

7.3.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 del medesimo articolo;
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del dlgs 50/2016ss.nun.ii., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

7.3.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dei punti 7.3.1 e 7.3.2;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii.;
- d) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli

articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti;

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii.;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii.;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

L'affidamento del servizio, può avvenire solo dopo l'aggiudicazione, fatti salvi i caso di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii..

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per l'affidamento del servizio, se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di

- non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- c) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte,

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5,90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 de d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii.;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

L'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo mediante pagamento a mezzo di modello F23 con le modalità indicate al precedente punto 3.1.6;

- a) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso.

9.2. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

9.2.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il **termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 11/02/2022;**

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto **almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.**

- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, a mezzo pec all'indirizzo: areatecnicagrumento@pec.it, non oltre cinque giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

9.2.3. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

E' obbligatorio il sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente.

Il sopralluogo e la presa visione può essere effettuato:

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;

- da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- Il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui ai precedenti punti e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- La presa visione degli atti potrà avvenire sino a tre giorni prima della scadenza **esclusivamente nei giorni di apertura degli Uffici Comunali dalle ore 10,00 alle ore 13,00** presso l'ufficio tecnico comunale di Grumento Nova – Piazza Sandro Pertini n. 1 – tel. 0975/65044.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI 10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla ricezione delle cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini e spese di pubblicazione

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Le spese relative alla pubblicazione del bando con le modalità previste dalle vigenti norme sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Grumento Nova nella persona dell'Ing. Antonio Mazzeo;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016 ss.mm.ii.;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 217 del d.l'gs. n. 50/2016 ;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, ^». 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Grumento Nova, li 10/01/2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Antonio MAZZEO

